

STATUTO



DEL COMUNE DI PISTOIA

Approvato dal Consiglio Comunale di Pistoia nella seduta del 6 Novembre 2000 con atto n. 243 In vigore dal 10 Gennaio 2001 ai sensi dell'art. 6, 5° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 18 gennaio 2010, in vigore dal 5 Marzo 2010.

P R E A M B O L O

Il Comune di Pistoia riconosce ed assume come valore intrinseco della tradizione della città quel patrimonio culturale che ha origine, formalmente costituita e storicamente responsabile, nello Statuto del 1117, la più antica attestazione nota del proprio assetto sociale.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Territorio - Sede - Stemma

1. La comunità di Pistoia, organizzata nel territorio identificato dalla corrispondente circoscrizione amministrativa, è costituita in Comune autonomo secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dal presente Statuto.

La sede del Comune, centro rappresentativo e di riunione degli organi, è il palazzo degli Anziani.

Lo stemma e il gonfalone sono i simboli del Comune di Pistoia.

4. Lo stemma, in forma di scudo a scacchi d'argento e rossi, è circondato da due rami di quercia e di alloro ed è sovrastato dalla corona di città. Lo scudo è sostenuto da due orsi con un mantello disegnato a scacchi. L'uso dello stemma, che è un segno distintivo del Comune, è disciplinato da un apposito regolamento.

5. Il gonfalone è costituito da una scacchiera in cui si alternano l'argento e il rosso. Sull'asta che sorregge il drappo è posto un orso che tiene lo scudo dello stemma. Il gonfalone è decorato con medaglia d'argento al valore militare per il contributo dato dalla città alla guerra di liberazione nazionale. Testimonia la partecipazione del Comune e rappresenta la città a cerimonie e manifestazioni promosse in occasioni di eventi di particolare rilievo. L'invio del gonfalone è deciso dal Sindaco.

Articolo 2

Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale predisposto ed approvato dal Consiglio comunale con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzate nella comunità, per garantire e regolamentare l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

Articolo 3

Principi

1. Il Comune pone a proprio fondamento i principi costituzionali di libertà, democrazia e solidarietà quali condizioni irrinunciabili per il pieno sviluppo della persona e valorizza la famiglia e le altre formazioni sociali nelle quali si esprime la personalità di ciascuno; sostiene il libero svolgimento della vita sociale tra le istituzioni e le comunità; riconosce i soggetti e le forme autonome in cui si realizza la pratica del volontariato e dell'associazionismo, assumendone i valori; informa la propria condotta al principio di partecipazione dei cittadini, singoli e associati, garantendo e promuovendo attivamente la loro partecipazione al governo della città come fondamento per l'azione efficiente ed efficace dei pubblici poteri. Il Comune, ferma restando la sua funzione di indirizzo, si ispira al principio di sussidiarietà quale criterio generale per l'esercizio dei propri servizi e di organizzazione dei propri rapporti con tutti i soggetti privati.

2. Il Comune assume come valori costitutivi della comunità locale e come principi ordinatori dell'attività istituzionale il rispetto e la promozione della persona, la pratica attiva della tolleranza, della non violenza e dell'accoglienza ospitale nel rispetto delle regole della libera convivenza civile; riconosce le diverse specificità etniche, religiose e culturali come fattori d'integrazione e di scambio capaci di contribuire al comune progresso; riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone, che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e che promuovono la cooperazione fra i popoli; ed a tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione; riconosce i valori e la cultura della differenza, promuove condizioni di pari opportunità tra i sessi e persegue il riequilibrio dei ruoli sociali e della rappresentanza femminile; riconosce e tutela i diritti dei bambini, degli anziani e dei portatori di handicap, ne valorizza il ruolo rilevante nella vita e nella organizzazione sociale della comunità locale ed assume l'impegno formativo dei genitori e degli educatori come risorsa primaria per lo sviluppo della città; afferma la rilevanza sociale

dell'ambiente e considera come patrimonio della comunità pistoiese le risorse ed i beni naturali, storici, artistici e culturali presenti nel Comune.

3. Il Comune informa la propria attività istituzionale a principi di imparzialità, di trasparenza e di responsabilità; determina i tributi comunali secondo criteri di capacità contributiva e stabilisce le tariffe tenendo conto della quantità e qualità dei servizi e dei principi di equità e solidarietà sociale; ordina i propri uffici, servizi e proprie istituzioni nonché definisce indirizzi e forme di controllo per le aziende su basi di efficienza, efficacia e produttività sociale; disciplina l'impiego del personale comunale secondo criteri di competenza, professionalità e responsabilità.

4. Il Comune promuove l'inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici nella comunità locale rimuovendo gli ostacoli che impediscono alle persone dimoranti nel territorio comunale di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini.

5. Il presente Statuto ed i regolamenti comunali determinano gli strumenti, le condizioni, le modalità e le garanzie per rendere effettivi la realizzazione dei principi e l'esercizio dei diritti sanciti nei precedenti commi.

Articolo 4

Finalità

1. In coerenza con i valori ed in conformità dei principi di cui all'articolo 3, il Comune promuove il progresso civile ed economico della comunità locale affinché tutti i cittadini abbiano uguali diritti ed uguali doveri. A tal fine:

- persegue il riequilibrio delle condizioni di sviluppo del proprio territorio, favorendo il miglioramento delle opportunità economiche e sociali e delle qualità di vita nelle frazioni collinari e montane;
- ricerca ed agevola la partecipazione individuale e collettiva di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della comunità locale;
- promuove e riconosce carte dei diritti relative a specifiche categorie di cittadini o di utenti di pubblici servizi;
- promuove attivamente l'azione per la pace ed il disarmo, sostiene e promuove iniziative di educazione alla pace ed all'amicizia tra i popoli, stabilisce rapporti di gemellaggio e di cooperazione con città di altri paesi, con particolare riguardo alle aree in via di sviluppo, impegnandosi a concorrere alla realizzazione di una società che garantisca a ciascuno uguali diritti e doveri;
- concorre alla promozione e tutela dei diritti delle persone attraverso la realizzazione di un compiuto sistema di sicurezza sociale;
- opera per il superamento delle disuguaglianze sociali, delle condizioni di handicap, la prevenzione dei processi di emarginazione e la rimozione di fattori discriminanti;
- si impegna a favorire tutti i servizi e le iniziative atti a garantire le pari opportunità fra i sessi e l'accesso alle informazioni, alla promozione ed alla formazione nel campo del lavoro, dell'occupazione e dello stato sociale;
- sostiene ed incoraggia tutte le istituzioni scolastiche educative e culturali che contribuiscono alla crescita della comunità, promuovendo le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio;
- riconosce e garantisce il diritto all'autonoma partecipazione dei giovani alla vita della società e delle istituzioni democratiche;
- presta particolare attenzione alle problematiche connesse alla condizione della maternità;
- sostiene la condizione dell'anziano, valorizzandone al meglio le possibilità realizzatrici e creative e promuovendo tutte le forme di aiuto e di integrazione che permettano una vita sempre dignitosa;
- assicura la tutela, la conservazione e la valorizzazione delle proprie risorse naturali, paesaggistiche, storiche ed architettoniche e delle tradizioni spirituali e culturali della propria comunità. Sostiene la crescita della economia locale con particolare riferimento alla promozione delle attività produttive, nel pieno rispetto del principio dello sviluppo sostenibile;
- promuove una organizzazione coordinata dei servizi pubblici e privati la quale, anche attraverso una programmazione concertata in ordine alla scelta dei giorni e degli orari di esercizio degli stessi abbia come obiettivo una progressiva estensione della loro fruibilità a tutti i cittadini;
- assicura la tutela e la promozione della salute.

CAPO II

POTESTÀ REGOLAMENTARE

Articolo 5 **Regolamenti**

1. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto.
2. I regolamenti, ad eccezione di quelli di competenza di altri Organi, sono approvati dal Consiglio comunale.
3. I regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale ad eccezione di quelli per i quali è prevista, dalla legge o dallo Statuto, una diversa maggioranza.

TITOLO II
ORGANI CON FUNZIONI POLITICO-AMMINISTRATIVE
CAPO I
ORDINAMENTO

Articolo 6
Norme generali

1. Sono organi con funzioni politico-amministrative del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco, la Giunta comunale, il Presidente del Consiglio comunale ed i Consigli circoscrizionali.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 7
Ruolo, competenze e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e svolge le funzioni specificatamente demandategli dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Consiglio comunale esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto, individuandone ed interpretandone i bisogni e gli interessi.
3. Esso definisce gli indirizzi politico-amministrativi per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente.
4. Il Consiglio comunale impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità e imparzialità. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi da raggiungere, la destinazione delle risorse e gli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena è adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
6. Il Consiglio comunale provvede alla convalida dei Consiglieri tenendo conto delle eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti.
7. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con apposite norme regolamentari vengono fissate le modalità di fornitura e di utilizzo dei servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
8. Entro quindici giorni dalla sua proclamazione il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
9. Il Consiglio comunale partecipa alla definizione delle linee politico-programmatiche del mandato attraverso l'integrazione, tramite apposito dibattito, del programma del Sindaco. In tale occasione ciascun Consigliere può presentare proposte di variazione che, sentite le ulteriori indicazioni del Sindaco, sono sottoposte al voto del Consiglio per l'approvazione a maggioranza dei componenti.
10. Annualmente il Consiglio verifica lo stato di attuazione, da parte del Sindaco e degli Assessori, delle linee programmatiche. Ogni Consigliere può avanzare proposte di adeguamento delle linee programmatiche sulle quali si esprimerà il Consiglio comunale.

Articolo 8
Presidente del Consiglio - Ruolo, funzioni e competenze

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio comunale.
2. Il Presidente e il Vice presidente vengono eletti tra i Consiglieri nel corso della prima adunanza in seduta pubblica mediante separata votazione in forma palese per appello nominale con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio comunale. Se dopo la seconda votazione nessun Consigliere ha ottenuto tale maggioranza richiesta, dalla terza votazione, da tenersi nella stessa seduta, risulta eletto colui che ha ottenuto la maggioranza dei componenti il Consiglio comunale.
3. Il Presidente entra in carica immediatamente dopo l'elezione e, se presente, assume la presidenza della seduta.
4. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice presidente o dal Consigliere anziano in caso di assenza di entrambi.
5. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a Consigliere comunale ha conseguito la cifra elettorale individuale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto e dal regolamento sul funzionamento

degli organi. In caso di assenza, impedimento o rifiuto ad adempiere alle funzioni di sua attribuzione gli succede il Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

6. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Presidente, il Consiglio comunale dovrà procedere nella sua prima riunione utile alla nomina di un nuovo Presidente.

7. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio comunque da non meno di tre gruppi consiliari, votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

8. Il Presidente del Consiglio comunale:

- a) rappresenta il Consiglio comunale;
- b) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri;
- c) cura la costituzione delle commissioni consiliari, vigila sul loro funzionamento e ne coordina le attività;
- d) esercita poteri di verifica e di controllo su interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati dai Consiglieri;
- e) assicura la regolarità delle sedute del Consiglio comunale e ne garantisce l'ordine con i poteri previsti dalla legge.

9. Il Presidente del Consiglio comunale assicura, con le modalità indicate nel regolamento, una adeguata informazione preventiva ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Articolo 9

Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

2. Il Sindaco partecipa alle riunioni del Consiglio comunale con diritto di parola e di voto.

3. Le votazioni per l'approvazione degli atti deliberativi sono palesi, salvo i casi di votazioni con voto segreto previsti espressamente dalla legge o dai regolamenti. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ed i votanti.

4. Il Consiglio delibera in modo palese ed a maggioranza dei votanti, tranne nei casi di maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge o dal presente Statuto o dal regolamento consiliare.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dalla legge o dal regolamento consiliare. Quando l'argomento in discussione comporti apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, il Consiglio delibera preliminarmente, a maggioranza dei presenti, se ammettere il pubblico.

6. Per i Consiglieri che non partecipano a cinque sedute consecutive senza giustificati motivi viene attivata la procedura di decadenza dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza senza che l'interessato abbia presentato specifiche motivazioni.

7. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario generale, coadiuvato dal Vice segretario generale. Di ogni seduta è redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

8. Per la discussione di argomenti di speciale rilevanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse sociale, il Presidente di propria iniziativa o su proposta dei gruppi consiliari, o su richiesta di cittadini, sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo, può convocare il Consiglio comunale in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli o associati. Eventuali deliberazioni relative agli argomenti discussi sono adottati in seduta successiva.

9. Il regolamento delle sedute consiliari può prevedere, per la discussione di argomenti di particolare rilevanza, la possibilità di convocazione del Consiglio comunale anche fuori dalla sede comunale.

Articolo 10

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente che, a tal fine, sentita la conferenza dei capigruppo, predispose l'ordine del giorno e ne stabilisce la data.

2. Il Consiglio comunale è convocato: a) in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di provvedimenti previsti dalla legge o dallo Statuto o dai regolamenti; b) in seduta straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali o

proposto da almeno un Consiglio circoscrizionale; c) d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti o indilazionabili.

3. Il Consiglio comunale si riunisce almeno tre volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo e del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente e per la discussione in ordine all'attuazione del programma del Sindaco.

4. Le modalità di convocazione dei Consiglieri sono indicate nell'apposito regolamento.

Articolo 11

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione od hanno espresso voto contrario ad una proposta.

3. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza della Amministrazione comunale;

b) presentare all'esame del Consiglio interpellanze, mozioni e proposte di risoluzione;

c) ottenere dai responsabili delle strutture comunali notizie, informazioni, copie di atti e documenti ufficiali utili per l'espletamento del mandato, anche accedendo di persona ad uffici od impianti comunali nel rispetto delle procedure e disposizioni vigenti.

4. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

5. Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, può attribuire ai singoli Consiglieri specifici incarichi e compiti. Tale proposta è approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale sulla base di un programma di lavoro che definisce gli obiettivi del suo mandato, i tempi, gli indirizzi, le prerogative e gli strumenti di lavoro.

Articolo 12

Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salvo diversa espressa e motivata determinazione di ciascun Consigliere. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Consigliere anziano, al Sindaco ed al Segretario generale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere anziano del gruppo, così come definito all'articolo 8 del presente Statuto.

3. I capigruppo si riuniscono in conferenza. La conferenza è costituita dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede, dal Sindaco o da un Assessore suo delegato e da tutti i capigruppo consiliari.

4. Spetta alla conferenza dei capigruppo: a) concorrere alla programmazione dei lavori del Consiglio comunale e collaborare con il Presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari; b) promuovere l'informazione sull'attività del Consiglio comunale; c) svolgere ogni altro compito assegnato dal regolamento del Consiglio comunale e dai regolamenti attuativi dello Statuto.

5. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle funzioni, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi. Il bilancio del Comune prevede una quota sufficiente per l'attività dei gruppi.

Articolo 13

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno, commissioni permanenti. Il numero e le modalità di elezione delle commissioni sono stabilite nel regolamento.

2. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni istruttorie, propositive, di approfondimento e svolgono indagini conoscitive, dispongono di poteri redigenti per i regolamenti comunali e per altri atti individuati dal regolamento del Consiglio.

3. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente i gruppi.

4. I gruppi designano i componenti le commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li

comunicano al Presidente del Consiglio.

5. Il Consiglio comunale istituisce una apposita commissione consiliare per la vigilanza ed il controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società, associazioni e fondazioni istituiti dal Comune od ai quali il Comune partecipa, nonché su enti o società concessionari al fine di garantire, salvi i rispettivi ambiti di autonomia tecnica e gestionale, il rispetto degli indirizzi e delle direttive formulati dai competenti organi comunali e di valutare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni e l'economicità dei servizi. La presidenza di tale commissione è di competenza della minoranza.

Articolo 14

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno, garantendo pari rappresentanza fra minoranza e maggioranza, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il Presidente, stabilito l'oggetto dell'incarico, l'eventuale partecipazione di membri non Consiglieri ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

Articolo 15

Commissioni d'indagine o d'inchiesta

1. Su proposta del Presidente o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio può costituire – con il concorso esclusivo dei suoi membri ed a maggioranza assoluta degli stessi –, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e non e dai dirigenti e funzionari comunali. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina vengono determinate le modalità di costituzione, precisati gli ambiti della inchiesta della quale la commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

2. La commissione di cui al comma precedente può disporre l'audizione di dirigenti e impiegati del Comune, delle aziende e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e di rispondere con le sole eccezioni stabilite dal regolamento; può sentire il Sindaco e gli Assessori; può disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto, azienda, consorzio; può invitare ai propri lavori persone estranee all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare, previa apposita autorizzazione delle eventuali spese così come previsto dal Regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 16

Nomine di rappresentanti

1. È prerogativa del Consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso organismi all'interno o in rappresentanza dell'Ente, enti, aziende ed istituzioni, operanti nell'ambito del Comune, ovvero da esso dipendenti o controllati.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede, con proprio atto, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende ed istituzioni di cui al primo comma.

3. Il Consiglio comunale, nei casi di propria competenza, quando devono essere eletti più componenti in rappresentanza del Comune presso organismi all'interno o in rappresentanza dell'Ente, enti, aziende ed istituzioni di cui al primo comma procede in seduta pubblica mediante votazione, in forma palese, con voto limitato ad uno, salvo diversa espressa disposizione prevista nelle leggi, negli statuti o nei regolamenti degli enti o degli organismi interessati.

Articolo 17

Pari opportunità

1. Il Consiglio comunale istituisce e disciplina una commissione comunale per le pari opportunità, definendone, in attuazione ed in conformità delle disposizioni della legge e del presente Statuto, composizione, poteri e strumenti operativi.

CAPO III
SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Articolo 18

La Giunta comunale - Composizione - Competenze

1. La Giunta è l'organo di governo e di amministrazione del Comune, esercita attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio ed attua gli indirizzi dallo stesso espressi. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio o demandati, dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, ad altri organi o soggetti del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori dal medesimo stabilito e compreso fra un minimo di quattro e un massimo di otto. Gli Assessori sono nominati con decreto del Sindaco da comunicare al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Articolo 19

Norme di funzionamento

1. La Giunta comunale è validamente costituita con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti determinati per eccesso e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore più anziano per età.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, su delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'emissione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce all'incaricato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione.
4. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario generale coadiuvato dal Vice segretario generale. Di ogni seduta è redatto un verbale relativo agli atti con contenuto dispositivo, firmato dal Presidente e dal Segretario generale. Su decisione del Sindaco, la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.

Articolo 20

Sindaco - Ruolo, funzioni e competenze

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente e la comunità. Prima di assumere le proprie funzioni presta giuramento davanti al Consiglio comunale secondo la formula prevista dalla legge.
2. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta l'ente e la comunità e promuove, d'intesa con gli organi collegiali e con il supporto dell'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini.
3. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
4. Il Sindaco:
 - a) nomina e revoca i componenti della Giunta comunale ed il Vice sindaco. Presiede e convoca la Giunta comunale;
 - b) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti d'attuazione;
 - c) sovrintende al funzionamento delle strutture comunali; impartisce le direttive al Segretario generale, al Direttore generale, al Direttore di programmazione, ai Dirigenti ed ai Funzionari responsabili delle singole strutture comunali, con particolare riferimento all'adozione dei criteri organizzativi che assicurano la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi;
 - d) rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare, per detta incombenza, un proprio delegato. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato. Assicura comunque tempestiva informazione al Consiglio comunale sulle questioni che investono il Consiglio stesso nelle sue funzioni di indirizzo e controllo secondo le norme vigenti;
 - e) promuove la conclusione di accordi di programma e svolge gli altri compiti a ciò connessi;

f) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale nell'ambito dei criteri eventualmente fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, in accordo con i rispettivi responsabili;

g) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti e controllati; provvede, altresì, a tutte le altre nomine e designazioni ivi comprese le commissioni di concorso;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, ivi compresi tutti gli incarichi a carattere professionale nonché i difensori dell'Amministrazione nelle controversie giudiziarie;

i) dispone l'erogazione dei contributi secondo quanto previsto dai regolamenti del Consiglio;

5. Il Sindaco emana i provvedimenti previsti da specifici regolamenti e, nelle materie di competenza comunale, le ordinanze per misure eccezionali relative a situazioni provvisorie di urgenti necessità.

6. Il Sindaco può delegare ad un Assessore, ad un Consigliere comunale o circoscrizionale o ad altro cittadino avente i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, l'esercizio di sue specifiche funzioni a meno che la legge non disponga diversamente. La delega è disposta con proprio provvedimento da comunicare al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

7. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione ha la rappresentanza in giudizio dell'ente.

Articolo 21

Assessore delegato e Vice sindaco

1. Il Sindaco nomina un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. All'assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice sindaco.

3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice sindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età fra quelli in carica.

Articolo 22

Sindaco ufficiale di governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo esercita le funzioni e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.

Articolo 23

Distintivo del Sindaco

1. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Articolo 24

Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti

o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 25

Diritti di cittadinanza sociale

1. Ai fini del presente titolo, salve diverse disposizioni di legge, si considerano cittadini tutti coloro che risiedono nel territorio comunale e coloro che abbiano un rapporto qualificato con il Comune per ragioni di lavoro, di studio, di impegno volontario o di utenza dei servizi.

Articolo 26

Partecipazione popolare

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative tra i cittadini e promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione.

2. Il Comune determina condizioni favorevoli per lo sviluppo del volontariato, riconoscendone il servizio di pubblica utilità. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza scopi di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. Nel quadro delle disposizioni di cui al presente articolo il Comune:

- istituisce e disciplina con apposito regolamento l'albo delle libere forme associative;
- contribuisce, nei limiti della disponibilità di risorse, all'attività delle associazioni, di norma mediante la messa a disposizione di servizi;
- può stipulare con le associazioni convenzioni per l'esercizio di attività o la gestione di servizi di pubblica utilità o di pubblico interesse;
- garantisce la partecipazione delle associazioni di volontariato alla programmazione degli interventi, anche al fine di realizzare la miglior utilizzazione delle risorse disponibili pubbliche e del privato sociale.

4. Gli atti concernenti specifiche categorie o gruppi di cittadini o utenti sono adottate previa consultazione di rappresentanze dei soggetti interessati in tutti i casi in cui queste siano identificabili e comunque quando gli stessi ne facciano richiesta.

5. Il Comune là dove esistono specifiche problematiche relative alla disabilità terrà conto delle proposte delle varie categorie rappresentative, così come previsto dalle normative regionali e nazionali.

6. Salvo espressa motivazione di ordine pubblico, il Comune, per le istanze aventi come oggetto l'ampliamento della sfera giuridica dei cittadini, stabilisce che la scadenza del termine per l'emissione del provvedimento assume, nel silenzio dell'Amministrazione, il valore di accoglimento dell'istanza, fermi i requisiti e le condizioni prescritte, per ciascuna fattispecie, dalle vigenti norme.

7. Il Comune, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini su questioni di particolare rilevanza, può attivare forme di consultazione, a carattere generale o parziale, dei cittadini o degli utenti, su base territoriale o settoriale.

Articolo 27

Le consulte

1. Le consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, enti, istituzioni, individuati dal Consiglio comunale nelle specifiche delibere istitutive. Le consulte esercitano funzioni consultive e di proposta, su specifici ambiti dell'attività dell'Amministrazione nei confronti della Giunta e del Consiglio in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di competenza.

2. Il Consiglio comunale, nella deliberazione istitutiva specifica la composizione della consulta, le procedure di convocazione e di voto, gli atti e i provvedimenti sui quali esprime pareri obbligatori.

3. La consulta elegge al proprio interno il Presidente.

4. La Giunta, nella fase di predisposizione degli atti di programmazione comunale, convoca specifiche riunioni delle consulte per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.

Articolo 28

Forme di partecipazione degli stranieri regolarmente soggiornanti

1. Per favorire l'integrazione ed il rapporto fra i cittadini immigrati legalmente presenti nel territorio comunale e le Istituzioni, il Comune promuove una loro rappresentanza da eleggere nelle forme che saranno approvate dal Consiglio comunale e normate con apposito regolamento.

Articolo 29

Istanze - Petizioni - Proposte

1. I cittadini, singoli e associati, hanno facoltà di rivolgere istanze ai dirigenti comunali per materie nelle quali esercitano competenza a rilevanza esterna, al Sindaco ed ai presidenti dei Consigli circoscrizionali. L'istanza consiste nella formale richiesta scritta avente ad oggetto la sollecitazione di colloqui con rappresentanti dell'Amministrazione o la produzione di memorie sui contenuti di atti amministrativi o normativi da adottare, al fine di contribuire a evidenziare determinate esigenze di interesse comune.
2. Cittadini ed associazioni possono altresì presentare al Consiglio comunale, al Sindaco ed ai Consigli circoscrizionali petizioni, formalmente redatte per iscritto, al fine di esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
3. Cittadini singoli ed associazioni possono proporre al Consiglio comunale, alla Giunta ed ai Consigli circoscrizionali, in relazione alle rispettive competenze, l'adozione di formali e definitivi provvedimenti amministrativi.
4. Il Consiglio comunale e, nell'ambito di competenza, i Consigli circoscrizionali, definiscono le condizioni e le procedure per l'esercizio dei poteri di iniziativa di cui al presente articolo, nonché i termini certi entro i quali gli organi sono obbligati ad assumere, per le diverse fattispecie, le determinazioni di competenza.

CAPO II –

ISTRUTTORIA PUBBLICA - REFERENDUM

Art. 29-bis

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio comunale su proposta della Giunta o di un quinto (1/5) dei consiglieri comunali. L'istruttoria può essere altresì indetta quando ne facciano richiesta almeno mille (1000) persone.
3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse non individuale.
4. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.

Articolo 30

Referendum popolari

1. I referendum comunali sono atti di democrazia diretta e devono riguardare questioni interessanti la comunità locale di competenza dell'Amministrazione comunale. Essi possono essere consultivi o abrogativi.
2. Il referendum può essere proposto dal Consiglio comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti, da almeno due Consigli circoscrizionali, con deliberazioni approvate a maggioranza assoluta dei componenti, o per iniziativa popolare.
3. Sono escluse dalla consultazione referendaria: a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale le deliberazioni o le questioni concernenti persone; b) gli atti relativi al personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali; c) lo Statuto ed il regolamento del Consiglio comunale; d) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi; e) i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi
4. Il referendum sottopone al voto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune un quesito, formulato in unica domanda e posto in maniera chiara ed univoca, tale da consentire reale possibilità di opzione.
5. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali politiche ed amministrative.

6. L'ammissibilità del referendum viene sottoposta all'esame di una specifica commissione composta da:

- un magistrato, nominato dal Presidente del Tribunale - Presidente;
- un giudice di pace;
- un dirigente designato dalla Prefettura.

7. Quanto non previsto dal presente articolo nonché le modalità attuative di svolgimento del referendum sono disciplinati da apposito regolamento.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Articolo 31

Istituzione e compiti

1. È istituito il difensore civico a garanzia della imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti nonché da società a partecipazioni comunali e concessionari che gestiscono servizi pubblici comunali, e per lo svolgimento delle funzioni ed attribuzioni previste dalla legge.

2. Il difensore civico può, anche di propria iniziativa, segnalare agli organi amministrativi competenti abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione ritenuti lesivi dei diritti dei cittadini.

3. Il regolamento comunale stabilisce le risorse finanziarie e strumentali e determina la dotazione funzionale di personale da porre a disposizione del difensore civico, al fine di consentire l'autonomo esercizio della funzione e il diretto rapporto con i cittadini. Il regolamento prevede, inoltre, le modalità di proposta ed i criteri di valutazione e di selezione delle candidature, disciplinando compiutamente il provvedimento di elezione.

4. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale agli organi del Comune.

5. Il compenso del difensore civico sarà rapportato in proporzione a quello del Sindaco con le modalità previste dal regolamento.

Articolo 32

Elezione e durata

1. Il Consiglio comunale elegge entro novanta giorni dal suo insediamento, con il voto favorevole espresso in forma palese da almeno due terzi dei suoi componenti, il difensore civico comunale.

2. Il difensore civico dura in carica per una legislatura e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

3. Il difensore civico è eletto tra i cittadini che, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge per la carica di Consigliere comunale e di comprovata competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di preparazione, esperienza, indipendenza ed obiettività di giudizio.

4. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi ufficio pubblico.

5. Per la rimozione delle cause di incompatibilità, originaria o sopravvenuta, e delle cause di ineleggibilità sopravvenute alla elezione, si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri comunali.

CAPO IV

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Articolo 33

Pubblicità degli atti e informazione - Partecipazione al procedimento

1. Il Comune riconosce nella trasparenza della attività amministrativa la condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica. A tal fine attua e promuove la più ampia informazione.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame di domande, su progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere in generale alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune e delle deliberazioni viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili nelle sedi delle circoscrizioni ed in centri pubblici appositamente attrezzati, ed utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.
6. Il Comune promuove e favorisce la comunicazione con i cittadini ed a questo fine garantisce, nelle forme previste dal regolamento e con l'istituzione di un apposito ufficio, la risposta ad ogni richiesta in merito alla sua attività ed a segnalazioni di disfunzioni e carenze negli uffici e nei servizi comunali.
7. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata in conformità alle disposizioni stabilite dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, dalle norme applicative stabilite dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.
8. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al comma 9 del presente articolo, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento che consegua obbligatoriamente ad un'istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
9. L'Amministrazione comunale determina altresì, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente da leggi o regolamenti. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione dei singoli provvedimenti. Le determinazioni di cui al presente articolo sono rese pubbliche con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini.
10. Tutti i provvedimenti amministrativi emanati dal Comune devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione.
11. Per ciascun tipo di provvedimento viene individuata l'unità organizzativa responsabile.
12. Il regolamento detta la disciplina di dettaglio in materia.

Articolo 34

Diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati, ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso può essere escluso o temporaneamente differito con motivata dichiarazione del Sindaco, per i documenti che la legge od il regolamento indicano come riservati.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi, effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Articolo 35

Albo pretorio

1. Nella sede comunale ed in ogni circoscrizione è istituito un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

TITOLO IV

CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

CAPO I

ORDINAMENTO DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

Articolo 36

Ripartizione del territorio comunale

1. Il territorio del Comune è ripartito in tre circoscrizioni.
2. La circoscrizione rappresenta l'ambito di naturale riferimento per la pianificazione territoriale, la programmazione e il decentramento dei servizi pubblici locali, la promozione della partecipazione alla gestione dei servizi di base.
3. I confini delle circoscrizioni sono fissati dal regolamento del decentramento e possono essere modificati con deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi a maggioranza assoluta dei suoi componenti per iniziativa di questo – previa consultazione dei Consigli circoscrizionali interessati – ovvero su concorde richiesta di questi ultimi, formulata a seguito di deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei rispettivi componenti.
4. Le modifiche relative al numero ed ai confini delle circoscrizioni entrano in vigore dalle prime elezioni per il rinnovo dei rispettivi Consigli successive alla entrata in vigore del presente Statuto.

Articolo 37

Organi

1. Sono organi della circoscrizione il Consiglio circoscrizionale ed il Presidente.

Articolo 38

Consiglio circoscrizionale

1. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune.
2. Esso è composto da un numero di Consiglieri pari a due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune eletti a suffragio diretto fra i cittadini aventi i requisiti stabiliti dalla legge.

Articolo 39

Elezione dei Consigli

1. I Consigli circoscrizionali sono eletti contemporaneamente al Consiglio comunale, nelle forme stabilite dal regolamento del decentramento, e durano in carica fino alla elezione dei nuovi.
2. Lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale comporta la contestuale nuova elezione dei Consigli circoscrizionali i quali, peraltro, continuano ad esercitare le loro funzioni fino al loro rinnovo.
3. Con deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio comunale, i Consigli circoscrizionali possono essere sciolti nel caso di:
 - persistenti violazioni di legge o gravi e reiterate irregolarità nella gestione dei servizi di competenza;
 - accertata impossibilità di funzionamento a seguito della cessazione, per qualsiasi causa, di un terzo dei consiglieri quando non ne sia possibile la surroga;
 - mancata elezione del presidente nei termini assegnati.
4. La deliberazione di scioglimento fissa le modalità per la gestione transitoria delle competenze del Consiglio circoscrizionale e dispone per il suo immediato rinnovo.
5. Non si procede alla rielezione del Consiglio quando manchi meno di un anno alla naturale scadenza del mandato.

Articolo 40

Funzionamento

1. Il Consiglio circoscrizionale si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria con le modalità previste dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento del decentramento deve indicare il numero minimo dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute del Consiglio circoscrizionale; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti salvo diverse maggioranze previste dallo Statuto o dal regolamento.

3. La prima riunione del Consiglio è convocata e presieduta dal Consigliere anziano così come definito all'articolo 8 dello Statuto.

4. Si applicano ai Consiglieri circoscrizionali le norme che regolano i diritti di informazione e di accesso, le dimissioni, le surrogazioni e le decadenze dei Consiglieri comunali.

Articolo 41

Presidente

1. Il Consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il Presidente che rappresenta il Consiglio. Egli è eletto nella prima seduta dopo la elezione con votazione a scrutinio palese; risulta eletto il Consigliere che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla circoscrizione.

2. Il Presidente, oltre che per scadenza del mandato, può cessare dalla carica per decadenza, nei casi previsti dalla legge, per dimissioni volontarie, per revoca deliberata dal Consiglio circoscrizionale a seguito di mozione presentata da almeno un terzo dei Consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio circoscrizionale.

3. Il Presidente, in caso di assenza ed impedimento è sostituito dal Vice presidente, eletto con le modalità stabilite dal regolamento del decentramento.

Articolo 42

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale esercita le funzioni previste dallo Statuto, dal regolamento e quelle delegategli dal Sindaco anche nella sua qualità di ufficiale di governo. In particolare:

- rappresenta la circoscrizione;
- convoca e presiede il Consiglio, fissandone l'ordine del giorno;
- sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni adottate ed all'applicazione dei regolamenti, disposizioni e direttive comunali;
- sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi della circoscrizione, garantendo il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

2. I presidenti dei Consigli circoscrizionali si riuniscono periodicamente in conferenza, convocata e presieduta dal Sindaco, al fine di assicurare il reciproco coordinamento ed il rispettivo raccordo con gli altri organi del Comune.

CAPO II

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Articolo 43

Poteri propositivi e consultivi

1. Il Consiglio circoscrizionale esercita i poteri propositivi e consultivi stabiliti dallo Statuto e dal regolamento.

2. Partecipa alla definizione delle fondamentali scelte amministrative del Comune, potendo esprimere pareri su tutte le scelte che abbiano rilievo per la comunità. Esprime altresì pareri obbligatori sulle materie individuate dal Regolamento del decentramento, nonché sui criteri di gestione delle attività ad esso delegate e sugli stanziamenti destinati alla gestione dei servizi.

Articolo 44

Poteri deliberativi

1. Il Consiglio circoscrizionale esercita le funzioni deliberative relative alla gestione ed alla programmazione dei servizi di base ubicati sul territorio della circoscrizione ed alle attività di preminente interesse circoscrizionale, con particolare riferimento all'utilizzo del territorio, all'assistenza sociale, ai servizi educativi e scolastici, all'uso ed alla gestione dei beni e delle strutture destinate alle attività assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine.

Articolo 45

Poteri deliberativi delegati

1. La Giunta comunale può delegare al Consiglio circoscrizionale, i poteri deliberativi nelle materie di propria competenza con particolare riferimento alla gestione relativa ai lavori pubblici,

tutela dell'ambiente, polizia municipale, commercio e servizi diretti alle persone.

2. Con l'attribuzione della delega vengono forniti gli indirizzi di massima per la gestione ed individuate le risorse per farvi fronte.

CAPO III

ATTI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Articolo 46

Controllo sugli atti

1. Gli atti del Consiglio circoscrizionale diventano esecutivi dopo la contemporanea affissione per dieci giorni all'albo del Comune e della circoscrizione.

2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili devono essere affisse all'albo entro cinque giorni dalla loro adozione.

3. Gli atti del Consiglio circoscrizionale non espressamente dichiarati a contenuto meramente esecutivo possono essere sottoposti al controllo di legittimità del competente organo regionale, per determinazione del Consiglio circoscrizionale, su richiesta del Sindaco anche su proposta del Segretario generale, o su richiesta di almeno sei Consiglieri circoscrizionali

Articolo 47

Contenuti del regolamento

1. Il regolamento del decentramento, da approvarsi con la maggioranza dei componenti il Consiglio comunale, determina fra l'altro:

- la disciplina circoscrizionale degli strumenti della partecipazione di cui al precedente capo, ad esclusione dell'indizione di referendum riservata al Consiglio comunale;
- le norme di funzionamento del Consiglio e la sua articolazione in commissioni consiliari;
- i termini per le attività consultive;
- le modalità relative alla gestione ed al raccordo degli Organi con la struttura organizzativa del Comune;
- le responsabilità tecnico-professionali – nell'ambito della struttura organizzativa complessivamente posta a supporto dei Consigli circoscrizionali – atte a garantire la regolarità tecnica e contabile e la legittimità degli atti e delle attività di competenza dei Consigli medesimi;
- i procedimenti inerenti alla competenza in ordine alla proposizione degli atti e le modalità attinenti le successive fasi del procedimento stesso,
- l'obbligo di trasmettere al Consiglio comunale una relazione annuale sulla attività svolta e sul funzionamento dei servizi.

Articolo 48

Stanziamenti

1. Con apposito allegato al bilancio di previsione si individuano gli stanziamenti assegnati alle circoscrizioni, tenendo conto dell'ammontare complessivo delle risorse e delle effettive necessità finanziarie per la gestione dei servizi.

2. I predetti stanziamenti sono amministrati fino alla loro concorrenza nei limiti del loro ammontare e comunque nell'ambito delle proprie competenze e delle deleghe attribuite.

3. Con deliberazione consecutiva all'approvazione del bilancio di previsione e delle sue eventuali variazioni vengono forniti, da parte del Consiglio comunale, i limiti dei fondi stanziati e assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge degli impegni successivamente assunti in tali ambiti da parte delle circoscrizioni.

TITOLO V

UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE - DIRIGENZA COMUNALE

CAPO I

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 49

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali è determinato, in relazione alle diverse aree di attività e di compiti istituzionali dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione, secondo criteri di competenza ed autonomia tecnica, di flessibilità organizzativa e di rispondenza funzionale, di reciproca integrazione e di coordinamento intersettoriale.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici dell'Amministrazione comunale e per l'ordinamento della dirigenza determina il livello funzionale di ciascuna struttura organizzativa ed il loro raggruppamento secondo criteri di affinità e di integrazione delle rispettive attribuzioni e competenze. Definisce altresì le dotazioni funzionali complessive di personale, nonché i criteri e le modalità di copertura dei posti disponibili. Nell'ambito della dotazione prevista, la copertura dei posti, attuata secondo piani annuali nell'ambito delle previsioni di bilancio, è condizionata esclusivamente alla disponibilità della relativa provvista finanziaria.

Articolo 50

Organizzazione del lavoro

1. L'organizzazione del lavoro degli uffici, del personale e dei servizi comunali è informata a criteri di imparzialità, efficienza ed efficacia finalizzati al buon andamento della attività amministrativa nonché a criteri di partecipazione e di collaborazione operativa, di programmazione e di decentramento, ed è rivolta alla realizzazione dell'interesse pubblico ed al soddisfacimento dei diritti individuali e collettivi dei cittadini. Gli orari di funzionamento tengono conto dei tempi di vita e di lavoro e tendono a garantire la più ampia accessibilità e fruibilità delle prestazioni.
2. Gli uffici ed i servizi comunali esercitano le rispettive attribuzioni funzionali e perseguono gli obiettivi assegnati secondo metodi di programmazione del lavoro, di verifica periodica e di controllo dei risultati, anche mediante apposite conferenze organizzative aperte alle rappresentanze degli utenti.
3. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati sulla base di quanto previsto dal Decreto legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 51

Personale comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale sono disciplinati dagli accordi di lavoro e dalle disposizioni di legge in materia.
2. Il regolamento comunale determina i criteri di assegnazione e le modalità d'impiego del personale, secondo principi di autonomia e responsabilità professionale, di mobilità e di sviluppo della professionalità. A tal fine il Comune garantisce programmi ed opportunità di formazione permanente, rivolti all'aggiornamento, arricchimento e perfezionamento professionale, e persegue la diffusione della conoscenza e dell'impiego di metodologie di lavoro avanzate e di tecniche innovative.
3. Il Comune riconosce e valorizza le rappresentanze democratiche dei lavoratori dipendenti, garantendo i diritti di consultazione e di contrattazione delle organizzazioni sindacali e favorendone gli spazi di autorganizzazione e le forme di rappresentanza e tutela; assicura l'esercizio delle libertà sindacali e promuove la più ampia partecipazione del personale comunale al miglioramento dell'organizzazione del lavoro ed alla verifica dell'efficienza ed efficacia dei servizi e delle prestazioni.

CAPO II

TITOLARITÀ DEGLI UFFICI

Articolo 52

Direttore generale

1. Il Sindaco può nominare un Direttore generale dell'Ente nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 53

Segretario generale

1. Il Segretario generale svolge le funzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Collabora con il Sindaco, dal quale funzionalmente dipende, nel coordinamento delle strutture e delle attività amministrative.

3. Il Segretario generale, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

4. Lo stato giuridico ed economico del Segretario generale nonché le ulteriori attribuzioni sono regolate per legge.

5. Il Segretario generale è coadiuvato dal Vice segretario che lo supplisce e lo sostituisce ad ogni effetto nei casi di sua vacanza, assenza o impedimento in tutti gli atti e funzioni che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono al Segretario generale dell'ente.

Articolo 54

Direzione degli uffici e dei servizi

1. La direzione degli uffici e dei servizi è attribuita secondo l'ordinamento professionale, in relazione alla articolazione organizzativa ed in conformità delle disposizioni stabilite dalla legge e dal regolamento.

2. Gli incarichi di direzione riferibili ai dirigenti comunali sono conferiti dal Sindaco per un periodo determinato e possono essere prorogati o rinnovati previa espressa valutazione.

3. Il regolamento disciplina le fattispecie di coordinamento intersettoriale o di area funzionale e determina i criteri e le modalità per il conferimento dei relativi incarichi a dirigenti della posizione funzionale più elevata prevista dall'ordinamento professionale.

4. Tutti i titolari di funzioni di direzione e di coordinamento sono soggetti a valutazione annuale da parte del Sindaco, sulla base di una relazione illustrante i dati relativi alla attività svolta, risultati conseguiti ed i motivi dell'eventuale mancato conseguimento di risultati programmati.

5. Il regolamento definisce le procedure di comunicazione e le modalità di rapporto tra i titolari di uffici e servizi funzionalmente ordinati in uno stesso raggruppamento organizzativo, al fine di assicurare un coerente sistema di responsabilità.

6. In presenza di specifiche e motivate esigenze, il Sindaco può disporre, con proprio provvedimento motivato, nei limiti numerici previsti dalla vigente normativa e stabiliti nell'apposito regolamento, l'attribuzione della direzione di un ufficio o servizio o di compiti di alta specializzazione o consulenze, relativi a posti titolari di posizioni organizzative o di posizione funzionale dirigenziale, a dipendenti assunti mediante contratto a tempo determinato di diritto privato.

7. I posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti anche mediante contratto di lavoro di diritto privato nei limiti delle disponibilità di organico.

8. Il regolamento disciplina i requisiti professionali richiesti, le modalità di scelta, i diritti e i doveri del personale di cui al presente articolo.

CAPO III

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 55

Responsabilità del procedimento

1. Il regolamento disciplina, in conformità della legge, i procedimenti amministrativi di competenza comunale, stabilendone altresì i rispettivi termini.

2. Ciascun ufficio o servizio garantisce l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerenti i procedimenti, o le fasi di procedimenti complessi, relativi alle rispettive attribuzioni funzionali.

3. Nell'ambito di ciascun ufficio o servizio, con disposizione di chi ne esercita la direzione, è determinato, per ogni pratica o tipologia, il rispettivo responsabile nominativamente individuato.
4. Fino a quando non sia effettuata la individuazione di cui al precedente comma è considerato responsabile del procedimento il dirigente o il funzionario preposto alla struttura organizzativa competente alla trattazione del procedimento stesso.
5. L'esecuzione degli atti avviene attraverso i dirigenti o funzionari responsabili delle strutture organizzative competenti.

CAPO IV

DIRIGENZA

Articolo 56

Funzione dirigenziale

1. La funzione dirigenziale nel Comune è rivolta ad assicurare, nell'ambito della legalità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e della gestione dei servizi e ad attuare programmi di sviluppo economico e sociale in conformità degli indirizzi politico-amministrativi formulati dai competenti organi istituzionali.
2. Essa si esplica essenzialmente mediante:
 - il raccordo delle strutture organizzative con gli organi elettivi, anche con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi ed alla loro attuazione e verifica;
 - il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle strutture operative e tra queste stesse, in modo da garantire la loro reciproca integrazione e la complessiva coerenza degli apparati amministrativi.
3. Il regolamento stabilisce a tal fine le modalità di rapporto tra il Segretario generale ed i dirigenti del Comune e disciplina apposite conferenze dei dirigenti con compiti di programmazione delle attività e di coordinamento tecnico-organizzativo delle gestioni.
4. L'esercizio della funzione dirigenziale implica piena autonomia di decisione e di organizzazione e impiego delle risorse assegnate, nel rispetto delle norme dell'ordinamento generale ed interno, e comporta la corrispondente responsabilità per risultati ottenuti in rapporto ai compiti attribuiti ed agli obiettivi programmati.
5. L'Amministrazione garantisce il diritto al motivato dissenso. Peraltro, quando il dissenso si manifesta in comportamenti contrastanti con le scelte degli organi, ovvero in azioni volte a ritardare od ostacolare le decisioni assunte, l'Amministrazione procede a perseguire il dirigente a termine di regolamento.
6. Quando l'Amministrazione riscontri gravi inadempienze ai principi di responsabilità e legalità nonché di corretta amministrazione, in modo particolare quando dalla trasgressione dei doveri sia riscontrato un danno per il Comune, sono attivate tutte le procedure sanzionatorie previste dalla legge e dal regolamento.

Articolo 57

Attribuzioni e compiti dei dirigenti

1. I dirigenti comunali esercitano le attribuzioni ed assolvono i compiti stabiliti dalla legge, dagli accordi di lavoro, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali e quelli che sono loro assegnati dai competenti organi elettivi ai sensi delle disposizioni medesime.
2. Nell'ambito delle rispettive competenze essi, tra l'altro: – organizzano e dirigono le strutture operative cui sono preposti;
 - studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza;
 - elaborano relazioni, proposte e documenti;
 - redigono pareri, schemi di provvedimenti amministrativi e di regolamenti;
 - forniscono ai competenti organi elettivi gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra i risultati conseguibili e i rispettivi costi;
 - collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti e procedono alla loro traduzione in programmi di lavoro verificandone lo stato di attuazione e i risultati;

– studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte e adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento ai rapporti costi-benefici; – organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti e di cui sono responsabili, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti;

– gestiscono gli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti, firmando le relative proposte di assunzione degli impegni di spesa e di liquidazione della stessa.

3. Competono inoltre ai dirigenti:

– l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

– la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti all'interno dell'Amministrazione;

– la presidenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale;

– la presidenza delle commissioni di gara, comprese le aste pubbliche e quelle per l'aggiudicazione di appalti, forniture, realizzazione di opere, prestazioni e servizi;

– la stipulazione dei contratti;

– l'emanazione degli atti a rilevanza esterna di cui al successivo articolo e degli altri specificamente previsti dalla legge, dai regolamenti comunali o loro delegati dal Sindaco o dalla Giunta.

4. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa i dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dai competenti organi, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

Articolo 58

Atti a rilevanza esterna

1. Sono ricomprese nelle attribuzioni dei dirigenti, per l'ambito di rispettiva competenza, l'adozione e la firma dei seguenti atti e documenti:

a) gli atti di mera esecuzione di deliberazioni o provvedimenti assunti dai competenti organi elettivi;

b) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

c) gli atti costituenti certificazioni ed attestazioni di conformità alla legge ed ai regolamenti, nonché le autenticazioni e legalizzazioni;

d) le notifiche, i verbali, le diffide, l'emissione dei ruoli, gli atti dovuti per l'accertamento e la riscossione delle entrate e la comminazione delle relative sanzioni;

e) le manifestazioni di conoscenza e documentazione, compresi i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni, le stime;

f) la liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti e la liquidazione di fatture e stati di avanzamento per forniture, lavori, somministrazioni, provviste ed appalti nei limiti degli impegni di spesa già assunti, nonché altri atti esecutivi di precedenti deliberazioni relativi ad ordini, richieste di lavori, forniture, prestazioni;

g) l'approvazione di collaudi e dei certificati di regolare esecuzione dei lavori, delle forniture, dello svincolo di cauzioni nei casi in cui non si riscontrino maggiori spese in rapporto a quelle autorizzate;

h) tutti gli atti per l'espletamento delle procedure di appalto e di concorso;

i) i solleciti per l'adempimento di obblighi scaturenti dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti;

l) le verifiche di cassa, le statistiche sui flussi di cassa, le rateizzazioni, le reversali di incasso e i mandati di pagamento;

m) i rimborsi di somme erroneamente versate al Comune;

n) gli aggiornamenti previsti dalla legge o dal contratto riguardanti canoni di locazione attivi e passivi;

o) la liquidazione di spese condominiali;

p) la liquidazione delle rette per il ricovero di anziani, invalidi e disabili;

q) gli atti propulsivi, per gli adempimenti degli obblighi che scaturiscono dalla legge o da atto amministrativo o da contratto;

r) certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche riferite ad atti e fatti accertati o ad atti emanati dai loro uffici;

s) gli atti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino, poteri di vigilanza edilizia

e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale, nonché ogni altro atto finalizzato ad assicurare l'osservanza di disposizioni legislative o regolamentari;

t) la corrispondenza relativa alle esigenze istruttorie per l'adozione di atti e provvedimenti di competenza propria o degli organi elettivi;

u) le autorizzazioni, le licenze, le concessioni ed altri analoghi atti a contenuto tipico e vincolato, non demandati ad altri organi della Amministrazione, da rilasciarsi in base ai requisiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa ovvero comportanti apprezzamenti di carattere tecnico;

v) gli atti ricognitivi, di valutazione, di intimazione e di comunicazione che la legge o lo Statuto non riservano agli organi del Comune, nonché in genere quelli esecutivi di provvedimenti amministrativi adottati dai competenti organi;

z) l'emanazione, in relazione alle competenze dei servizi e degli uffici loro affidati, degli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari, di atti, programmi e piani. Tale esecuzione ha luogo nei casi in cui l'atto ha natura vincolata oppure comporta una esclusiva discrezionalità di carattere tecnico.

2. I dirigenti per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi organizzano e utilizzano le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati in riferimento a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti. Spetta ai dirigenti preposti alle diverse strutture individuate dal regolamento organizzare e dirigere l'attività del personale e degli uffici che da esso dipendono, nel rispetto di quanto previsto dalla pianta organica e dal regolamento del personale.

3. Con regolamento potranno essere ulteriormente individuati gli atti di competenza propria ed esclusiva dei dirigenti ai sensi dei precedenti commi.

4. Ai dirigenti competono altresì tutte le funzioni e le attribuzioni stabilite dal Decreto Leg.vo 3.2.1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 59

Responsabilità

1. Salvi i casi di responsabilità civile, amministrativa, contabile previsti dai vigenti ordinamenti, i dirigenti comunali sono responsabili dell'espletamento delle funzioni e dell'esercizio delle attribuzioni e dei compiti propri della qualifica e posizione funzionale rivestita, come indicati nei precedenti articoli, nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici, servizi ed attività cui sono preposti.

2. In tale ambito, i dirigenti rispondono in particolare:

- dell'osservanza dei programmi di massima e delle direttive generali formulati dai competenti organi elettivi, nonché dell'esecuzione degli atti adottati dagli organi medesimi;
- degli atti e provvedimenti direttamente adottati e delle disposizioni impartite;
- del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio, servizio od attività cui sono preposti, in termini di rapporto tra i risultati proposti ed i risultati raggiunti tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico.

3. I risultati negativi, eventualmente rilevati, sono contestati per iscritto dal Sindaco.

4. Il Sindaco tenuto conto delle verifiche delle attività e delle risultanze del controllo interno delle gestioni può nei casi previsti dalla vigente normativa, con apposito procedimento che tuteli il contraddittorio, rimuovere i dirigenti dagli incarichi di direzione conferiti anche prima del termine prefissato. Le procedure relative e gli effetti conseguenti sono disciplinati dal regolamento.

Articolo 60

Collaborazioni esterne

1. Il Sindaco, con apposito provvedimento motivato e con convenzioni a termine, può conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini, studi o consulenze.

2. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico ed individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

TITOLO VI

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CAPO I

LA FINANZA

Articolo 61

Ordinamento finanziario e contabile

1. I principi inderogabili dell'ordinamento finanziario e contabile del Comune sono stabiliti dalla legge.
2. Le altre disposizioni di legge, che non rientrino fra i principi inderogabili, non si applicano qualora il regolamento di contabilità del Comune stabilisca una diversa disciplina.
3. Il regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto dei principi inderogabili stabiliti dalla legge, l'attività finanziaria e contabile del Comune.
4. Il Comune adotta la contabilità economica secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento di contabilità.

Articolo 62

Risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria.
2. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza.
3. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio, stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe ed i corrispettivi dei servizi pubblici. In relazione alla diversa tipologia dei servizi viene individuato il grado di copertura del costo dei servizi ed i criteri di onerosità e semioserosità.

Articolo 63

Risorse per gli investimenti

1. La Giunta comunale attiva tutte le procedure previste da leggi statali e regionali nonché delle normative comunitarie al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento che, per la loro natura, hanno titolo per concorrere ai benefici che tali norme dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni dal patrimonio disponibile, non destinate in base a legge a specifica finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimento, secondo i criteri di priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento del programma di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi. Le procedure di accesso al credito sono disciplinate dal regolamento di contabilità secondo criteri informati a principi di economicità.
4. In relazione a particolari categorie di opere il Comune può prevedere la partecipazione di capitali di soggetti privati necessari per il finanziamento degli investimenti e/o gestione di attività connesse alla erogazione di servizi pubblici.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 64

Programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività è definita in relazione alle risorse acquisibili per realizzarla. Gli atti con cui essa viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, ed il programma degli investimenti. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e la gestione per programmi, funzioni, servizi ed interventi.
2. Il progetto di bilancio, insieme agli altri documenti contabili di cui al precedente comma, sono predisposti dalla Giunta comunale secondo le modalità e i tempi previsti dal vigente regolamento di contabilità.
3. Il progetto di bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti al preventivo parere dei Consigli circoscrizionali e alla consultazione degli organi di partecipazione popolare ai sensi dell'articolo 26 del presente Statuto. Tali organi esprimono, su

tali documenti, il loro parere con le modalità e tempi previsti nel regolamento.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio nei termini di legge osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, della chiarezza espositiva e del pareggio economico e finanziario.

5. Il Consiglio approva il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio comunale

Articolo 65

Programma triennale dei lavori pubblici

1. Contestualmente al bilancio di previsione viene approvato il programma triennale dei lavori pubblici.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici viene redatto secondo le procedure e contiene gli elementi specificamente previsti dalla vigente legislazione in materia.

3. Le previsioni contenute nel programma triennale corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche sul programma e viceversa.

4. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale.

5. I dirigenti tecnici, per le rispettive competenze strutturali sono responsabili della regolarità tecnica e della congruità economica degli atti tecnico-amministrativi relativi all'intero processo di realizzazione delle opere pubbliche di competenza del Comune, sovrintendono allo svolgimento dei relativi lavori in conformità delle previsioni progettuali e delle prescrizioni di legge.

Articolo 66

Gestione finanziaria

1. Gli atti aventi rilevanza contabile e gli impegni di spesa non possono essere assunti in mancanza, rispettivamente, del parere di regolarità contabile e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

2. I suddetti pareri e visti sono disciplinati dalla vigente normativa legislativa e regolamentare.

CAPO III

CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 67

Gestione del patrimonio

1. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta e aggiornamento degli inventari. Alla relazione previsionale e programmatica è allegato un piano inerente le modificazioni da apportare alla destinazione dei beni immobili e le alienazioni da intraprendere.

2. Compete ai responsabili delle varie strutture, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.

3. Il Sindaco designa i responsabili della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili direttamente amministrati. I soggetti responsabili devono assicurare la più adeguata utilizzazione dei beni predetti.

4. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva delle entrate agli stessi relative.

5. I beni patrimoniali non possono essere concessi in comodato o ad uso gratuito, se non per specifiche e rilevanti motivazioni di ordine sociale e di interesse pubblico.

6. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, con le procedure stabilite dal regolamento di contabilità, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.

7. L'alienazione dei beni immobili avviene, di norma mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E RENDICONTO DELLA GESTIONE

Articolo 68

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. Esso è composto di tre membri, nominati dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere comunale.
2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità per definire le proposte inerenti alla elezione dei revisori.
3. I revisori durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza.
4. Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità sono stabilite dalla legge. Non possono comunque essere eletti coloro che sono stati candidati alla elezione relativa all'ultima legislatura.
5. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

Articolo 69

Svolgimento delle funzioni

1. Il Collegio dei revisori – deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico finanziaria – esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. I revisori collaborano con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive, a consuntivo, di efficienza e di efficacia della opera e dell'azione dell'ente.
3. I revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.
4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente e delle sue istituzioni hanno diritto di accesso agli atti o documenti ed ai relativi uffici.
5. Essi sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.
6. In sede di esame del rendiconto di gestione, il Presidente del collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.
7. I revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione.
8. Il regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

Articolo 70

Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico.
2. Le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, sono espresse nella relazione illustrativa predisposta dalla Giunta ed allegata al rendiconto.
3. La corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione viene attestata dai revisori dei conti in apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di rendiconto. Nella stessa relazione vengono espressi eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il regolamento di contabilità indica i documenti allegati al rendiconto e stabilisce i tempi e le procedure per la formazione e l'approvazione del rendiconto stesso.

CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

Articolo 71

Controllo interno di gestione

1. Con apposite norme regolamentari il Consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione. La funzione di controllo viene intesa in senso compiuto ed attiene agli aspetti finanziari, patrimoniali, economici, funzionali e organizzativi della gestione stessa.
2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione, nonché gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Nel caso che, attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio sull'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone al consiglio comunale i provvedimenti necessari.

CAPO VI

APPALTI E CONTRATTI

Articolo 72

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante: a) il fine che con il contratto s'intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della amministrazione dello stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente nei modi e termini indicati dall'articolo 57 del presente Statuto. I contratti sono rogati dal Segretario generale dell'ente ai sensi di legge.

TITOLO VII

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I PROGRAMMAZIONE

Articolo 73

Gestione dei pubblici servizi

1. Il Comune svolge la sua attività basandosi sul criterio della programmazione e per progetti, tenendo conto di tutte le risorse esistenti nella comunità.
2. Il Comune provvede ai servizi pubblici locali in ambito comunale mediante gestione in economia o concessioni a terzi ovvero attraverso la costituzione di aziende speciali, istituzioni comunali o società per azioni nel rispetto delle disposizioni di legge.
3. Nell'organizzazione e gestione dei pubblici servizi il Comune opera per il conseguimento di dimensioni ottimali, sotto i profili economico-finanziario, tecnico-funzionale e di soddisfazione dell'utenza, ed a tal fine, previa intesa con gli altri enti interessati, promuove, direttamente o mediante le aziende, istituzioni e società dipendenti o controllate, la stipulazione di convenzioni di gestione con altri enti ed aziende e la partecipazione ad associazioni, consorzi o società.
4. La gestione dei pubblici servizi è in ogni caso informata a principi di efficienza, economicità ed efficacia e risponde a criteri di trasparenza ed autonomia amministrativa, responsabilità direzionale e professionalità; i servizi a preminente rilevanza economica ed imprenditoriale perseguono l'equilibrio economico-finanziario della gestione, salvi eventuali costi sociali esattamente individuati e predeterminati che sono specificamente previsti nel bilancio comunale.
5. Salvo quanto già stabilito nel presente Statuto, i regolamenti comunali, i capitolati di concessione e le convenzioni, gli statuti ed i regolamenti delle aziende, società, associazioni, fondazioni e consorzi, i regolamenti delle istituzioni prevedono e disciplinano modalità idonee a garantire l'esercizio, da parte degli utenti e dei cittadini singoli e associati, dei medesimi diritti e facoltà di informazione, di partecipazione, di iniziativa e di autotutela riconosciuti nei confronti dell'Amministrazione comunale che non risultino, in relazione alle singole fattispecie, obiettivamente incompatibili.
6. La scelta delle modalità di gestione dei servizi pubblici viene attuata privilegiando le forme in grado di assicurare, nel rispetto dei principi di economicità, la più elevata qualità del servizio reso, la maggiore corrispondenza ai bisogni della collettività ed il più fattivo rapporto tra soggetti erogatori e fruitori dei servizi stessi.

Articolo 74

Piano di gestione

1. Il piano triennale di gestione per i servizi pubblici locali, con note di aggiornamento annuale, indica tutti i servizi pubblici locali, le caratteristiche della gestione e le risultanze economiche, le dimensioni e la struttura interna, i piani economici e di investimento che si intende perseguire nell'esercizio successivo.
2. Tale piano specifica altresì i servizi locali gestiti con forme associative o di cooperazione da più Comuni o altri enti locali, con le indicazioni di cui al comma precedente.
3. Il piano e le note di aggiornamento sono presentate congiuntamente ai documenti di bilancio.

Articolo 75

Trasformazione nella gestione dei servizi

1. Il Consiglio comunale su iniziativa della Giunta, su proposta della commissione consiliare di cui all'articolo 13 o di un terzo dei Consiglieri, ovvero su richiesta dell'organo di amministrazione che gestisce il servizio interessato, promuove con specifica deliberazione e rispettando i criteri economico finanziari previsti dalla vigente legislazione la verifica economico-gestionale delle modalità che garantiscono l'ottimale gestione del servizio, con valutazioni di compatibilità giuridica, simulazioni sul livello di efficienza, efficacia, economicità possibili sulla qualità del servizio all'utenza che le varie soluzioni possono consentire.
2. Entro un tempo determinato, non superiore a sei mesi, lo studio di verifica economico-gestionale è sottoposto all'esame del Consiglio che assume i provvedimenti conseguenti.
3. La costituzione di istituzioni o aziende speciali è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 76

Dismissione di servizi pubblici

1. La dismissione di servizi pubblici è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La deliberazione di dismissione dei servizi pubblici:
- a) se trattasi di servizi gestiti tramite istituzione, sopprime la stessa e stabilisce i criteri di impiego del patrimonio e di assegnazione del personale;
 - b) se trattasi di servizi gestiti tramite azienda speciale, applica la procedura prevista dalla vigente legislazione;
 - c) se trattasi di servizi gestiti tramite consorzio, applica la procedura prevista dallo Statuto del consorzio;
 - d) se trattasi di servizi gestiti tramite società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, promuove la procedura di messa in liquidazione della società; gli statuti di queste società devono prevedere, tra le ipotesi di liquidazione, la determinazione del Comune di non gestire più quel determinato servizio o di gestirlo in forma diversa.

CAPO II

FORME DI GESTIONE

Articolo 77

Servizi gestiti in economia

1. Sono gestiti in economia i servizi che, per la loro natura implicante diretta responsabilità degli organi e degli uffici del Comune o per caratteristiche di stretta connessione con attività istituzionali della pubblica amministrazione o per la loro dimensione, non risultano opportunamente assicurabili con diversa modalità.
2. Sono altresì gestiti in economia gli altri servizi fino a quando si sarà provveduto alla loro riorganizzazione in una delle altre forme di gestione previste dal presente titolo od alla loro dismissione.
3. I regolamenti comunali determinano la struttura organizzativa preposta alla gestione di ciascun servizio e ne disciplinano il funzionamento; per ciascun servizio sono individuati uno o più centri di costo ed è attivato un sistema di rilevazione contabile che consenta la verifica dell'andamento ed il controllo dei risultati della gestione.
4. Nel rispetto dei principi e criteri generali di cui al precedente articolo 73, le funzioni amministrative relative ai servizi gestiti in economia sono di norma delegate ai Consigli circoscrizionali.

Articolo 78

Servizi in concessione

1. Quando sussistono evidenti ragioni teoriche, economiche o di opportunità sociale, analiticamente valutate, la gestione di servizi pubblici può essere affidata in concessione a terzi, individuati mediante procedimenti concorsuali di cui è assicurata ampia pubblicità.
2. Le procedure di gara per la concessione della gestione di servizi sociali, a preminente carattere non economico ed imprenditoriale e che non richieda l'impiego di capitali a rischio, possono prevedere condizioni di favore e clausole preferenziali nei confronti di associazioni di volontariato, società cooperative od altri organismi senza fini di lucro legalmente costituiti per finalità sociali inerenti il servizio in concessione, sempreché risulti garantito il carattere concorsuale del procedimento.
3. Il capitolato relativo alla concessione disciplina le condizioni e modalità essenziali di funzionamento del servizio, gli istituti e le procedure di garanzia per il Comune e per gli utenti, i poteri di direttiva, ispezione e controllo da parte del Comune, nonché la loro vincolatività ed efficacia, le facoltà, condizioni e modalità di recesso, di riscatto e di eventuale rinnovo.
4. La durata delle concessioni è stabilita tenendo conto del grado di rischio imprenditoriale connesso alla natura ed alle caratteristiche del servizio e delle spese d'investimento eventualmente poste a carico del concessionario.
5. La concessione non può comportare a carico del bilancio comunale direttamente o indirettamente oneri netti superiori a quelli sostenuti o prevedibili, a parità di condizioni, con la gestione in economia.

Articolo 79

Aziende speciali

1. Il Comune può istituire aziende speciali per la gestione di servizi aventi preminente rilevanza economica ed imprenditoriale che non preveda la diretta partecipazione di altri enti o di privati.

2. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione dell'azienda, composto da un numero pari di membri non superiore a sei oltre il Presidente sono nominati dal Sindaco ai sensi del successivo articolo 82. Il Direttore dell'azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni previste dallo Statuto aziendale.

3. Salve le ipotesi di cui agli articoli 83, 4° comma e 84, gli organi di amministrazione dell'azienda durano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e continuano ad esercitare le loro funzioni fino al loro rinnovo anche nel caso di cessazione anticipata degli organi.

4. Con la deliberazione istitutiva dell'azienda il Consiglio comunale determina altresì:

- a) la denominazione, nonché l'oggetto e le finalità dell'attività aziendale;
- b) gli indirizzi fondamentali per la redazione dello Statuto aziendale;
- c) i termini e le modalità per l'esercizio della vigilanza sull'andamento aziendale e la verifica dei risultati della gestione da parte del Comune;
- d) le condizioni, i termini e le modalità per la copertura di eventuali costi sociali;
- e) la consistenza del capitale di dotazione iniziale;
- f) i criteri di remunerazione del capitale di dotazione e di destinazione degli utili netti di gestione, nell'ambito delle disposizioni di legge;
- g) i tempi e le modalità, anche graduali, di effettiva assunzione del servizio da parte dell'azienda.

5. Sono soggetti ad approvazione da parte degli organi del Comune, con le modalità stabilite dal Consiglio comunale, i seguenti atti fondamentali dell'azienda:

- Statuto aziendale;
- piano programma ed i suoi aggiornamenti;
- bilancio pluriennale di previsione e relativo programma degli investimenti;
- bilancio preventivo economico annuale e annessa tabella numerica del personale nonché le relative variazioni che comportino modificazioni peggiorative del risultato economico previsto;
- conto consuntivo.

6. Lo Statuto aziendale individua gli atti di cui al precedente comma, che, in assenza di determinazioni da parte del Comune, divengono comunque esecutivi con la decorrenza di termini prefissati.

7. I competenti organi aziendali sono tenuti a predisporre e trasmettere i progetti del bilancio di previsione, del programma degli investimenti e del conto consuntivo in tempi utili a consentire i corrispondenti adempimenti, nel rispetto dei termini di legge, da parte del Comune.

Articolo 80 **Istituzioni**

1. Per la gestione di servizi non aventi preminente rilevanza economica ed imprenditoriale nei settori della sicurezza sociale, dell'istruzione, della cultura, della protezione civile ed ambientale, dello sport, del turismo, del tempo disponibile e di altre attività socialmente utili, il Comune può costituire proprie istituzioni, ordinate in conformità della legge e delle disposizioni del presente Statuto.

2. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione dell'istituzione, composto da un numero pari di membri non superiore a quattro oltre il Presidente, sono nominati dal Sindaco ai sensi del successivo articolo 82.

3. Il Direttore dell'istituzione, cui compete la responsabilità gestionale, è nominato dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta sentito il Consiglio di amministrazione, tra i dirigenti del Comune, anche assunti ai sensi del precedente articolo 54. Le funzioni di Direttore di una istituzione sono esercitate nell'ambito delle attribuzioni proprie della dirigenza comunale e non sono incompatibili con il mantenimento o l'attribuzione di altre funzioni nell'ambito della struttura organizzativa del Comune.

4. Salve le ipotesi di cui agli articoli 83, 4° comma e 84, gli organi dell'istituzione durano in carica quanto il Consiglio comunale che li ha nominati e continuano ad esercitare le loro funzioni fino al loro rinnovo.

5. Il Presidente dell'istituzione rappresenta il Consiglio d'amministrazione, firma gli atti e la corrispondenza, salvi i poteri attribuiti dal regolamento istitutivo al direttore, ne presiede le riunioni e ne coordina l'attività.

6. Spettano al Consiglio d'amministrazione tutti i poteri e le funzioni amministrative che non siano attribuiti dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento istitutivo ad altri organi del Comune o dell'istituzione. Esso tra l'altro:

- garantisce il perseguimento delle finalità e l'attuazione dei programmi stabiliti dal Consiglio comunale;
- determina gli indirizzi generali della gestione, in conformità del regolamento istitutivo, e ne controlla l'attuazione anche mediante verifiche periodiche;
- riceve copia degli atti e delle disposizioni adottati dal direttore, formulando su di essi eventuali

- osservazioni e segnalando alla Giunta comunale eventuali fattispecie di particolare rilievo;
- esprime preventivo parere obbligatorio sugli atti, predisposti dal direttore, da sottoporre alle determinazioni dei competenti organi del Comune;
 - trasmette al Sindaco per il Consiglio comunale, entro il 10 luglio di ogni anno, una propria relazione contenente i dati essenziali sull'andamento della gestione nonché informazioni, osservazioni e proposte circa il funzionamento dei servizi istituzionali e lo stato di attuazione dei programmi;
 - accompagna con proprie relazioni il progetto di conto previsionale ed il rendiconto della gestione predisposti dal direttore;
 - approva le procedure di gara.

7. L'istituzione esercita le proprie funzioni avvalendosi di personale comunale specificamente assegnato a tempo pieno o parziale, ovvero instaurando rapporti di collaborazione, assistiti da apposita convenzione, con associazioni di volontariato, società cooperative od altri organismi costituiti per finalità sociali senza scopo di lucro.

8. Con la deliberazione costitutiva dell'istituzione il Consiglio comunale stabilisce, se non previsti nel regolamento istitutivo:

- a) la denominazione, l'oggetto e le finalità dell'attività istituzionale, e gli indirizzi generali di carattere programmatico;
- b) la consistenza del capitale di dotazione iniziale, i beni patrimoniali e le risorse strumentali funzionalmente assegnati all'istituzione;
- c) la dotazione funzionale di personale iniziale;
- d) gli ulteriori termini e modalità per l'esercizio della vigilanza sull'andamento dei servizi e sui risultati della gestione da parte degli organi ed uffici del Comune;
- e) le eventuali assegnazioni finanziarie per la gestione corrente e le condizioni, termini e modalità per la copertura di eventuali costi sociali;
- f) i tempi e le modalità, anche gradualmente, di effettiva assunzione del servizio da parte dell'istituzione. Con la medesima deliberazione il Consiglio comunale approva altresì il regolamento istitutivo.

9. Il regolamento istitutivo, nel rispetto delle disposizioni della legge e del presente Statuto, detta le norme per il funzionamento dell'istituzione ed in particolare determina:

- gli organi, le rispettive attribuzioni, i rapporti reciproci e le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione salvaguardandone il carattere collegiale;
- gli atti e le relative procedure di adozione e di controllo;
- i criteri generali di organizzazione della struttura e dei servizi;
- i criteri generali per il funzionamento e la regolamentazione dei singoli servizi, con particolare riguardo agli orari, alle condizioni di accesso, alle modalità di prestazione ed alle garanzie di partecipazione e di controllo da parte degli utenti e dei cittadini singoli ed associati;
- i criteri generali di determinazione delle tariffe e le eventuali condizioni di agevolazione o di esonero;
- le garanzie a tutela dell'utenza e le procedure di prevenzione e di risoluzione del relativo contenzioso amministrativo;
- i criteri e le modalità di formazione del conto previsionale e del rendiconto, le regole di gestione del patrimonio e di tenuta dei relativi inventari, la disciplina della contabilità, le procedure di acquisto, di incasso e di spesa, la modalità di tenuta dei registri, delle scritture e dei documenti contabili;
- l'istituzione del protocollo e le regole di archiviazione della corrispondenza e degli altri atti e documenti;
- le procedure e modalità di raccordo tra gli organi e l'attività dell'istituzione con gli organi, gli uffici e le attività del Comune;
- le modalità di esercizio delle funzioni, anche ispettive, da parte del collegio dei revisori.

10. Gli atti delle istituzioni comunali, inclusi quelli a contenuto negoziale, sono equiparati ad ogni effetto agli atti della Giunta comunale.

11. Sono soggetti ad approvazione da parte degli Organi del Comune, con le modalità previste dal regolamento istitutivo o comunque stabilite dal Consiglio comunale, i seguenti atti fondamentali dell'istituzione:

- conto previsionale e rendiconto annuale della gestione;
- convenzioni di gestione con altri enti o con gli organismi di cui al precedente comma;
- regolamenti di fornitura, prestazione ed utenza dei servizi;
- tariffe, contributi ed altri corrispettivi di utenza.

12. I competenti organi istituzionali sono tenuti a predisporre e trasmettere i progetti di conto previsionale e di rendiconto almeno trenta giorni prima del termine legale fissato per l'adozione dei corrispondenti atti da parte del Comune.

13. I conti previsionali ed i rendiconti delle istituzioni comunali sono integrati, con distinta evidenza, rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo del Comune e sono approvati nel rispettivo medesimo contesto.

14. Negli stessi settori di cui al primo comma il Comune può istituire, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, fondazioni o costituire associazioni ovvero aderirvi. I relativi statuti ed ordinamenti, formati secondo le disposizioni di legge, sono approvati dal Consiglio comunale.

15. Il Consiglio comunale può sempre procedere allo scioglimento dell'istituzione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 81

Società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali a spiccata rilevanza economica ed imprenditoriale, che prevedano il diretto concorso di altri soggetti pubblici e privati, il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente partecipazione pubblica locale.

2. Alla determinazione del computo della partecipazione pubblica locale concorrono le quote di proprietà del Comune, di altri enti autonomi territoriali singoli o tra loro consorziati, delle aziende da essi dipendenti e delle società controllate, nonché di altri soggetti, anche a carattere economico, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ed operanti nel Comune o in ambiti territoriali comprendenti il Comune di Pistoia.

3. Il Comune, le aziende speciali da esso dipendenti e le società di cui al presente articolo possono altresì concorrere alla costituzione di società di capitali aventi ad oggetto la gestione di servizi od altre attività di pubblico interesse, od assumere in esse proprie partecipazioni.

CAPO III

NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 82

Nomina e trattamento degli amministratori delle aziende ed istituzioni

1. I Presidenti ed i componenti dei Consigli di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni comunali sono nominati dal Sindaco tra i cittadini eleggibili alla carica di Consigliere comunale e in possesso di specifici requisiti di moralità e competenza. Salvo quanto espressamente disposto dal presente Statuto, il Consiglio comunale determina con apposito provvedimento:

- i requisiti specifici necessari per la nomina;
- i soggetti abilitati alla presentazione delle candidature ed i relativi termini e modalità;
- la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti specifici stabiliti e la complessiva idoneità all'esercizio della funzione;
- i criteri di valutazione e le modalità di selezione delle candidature nonché le procedure di formazione di rose di candidati;
- le forme di pubblicità idonee a garantire la trasparenza del procedimento;
- gli adempimenti e le comunicazioni a cui sono tenuti i soggetti nominati, fra cui la dichiarazione delle associazioni, senza limitazione alcuna, di cui fanno parte.

2. Il Consiglio comunale approva altresì, contestualmente all'atto di cui al primo comma, un documento di indirizzo programmatico e di orientamento generale dell'attività, che ciascun rappresentante è tenuto a perseguire, secondo la propria autonoma valutazione, nell'esercizio della funzione. La nomina o designazione acquista efficacia con la sottoscrizione da parte dell'interessato del predetto documento in segno di accettazione della nomina o della designazione.

3. Le indennità ed i compensi spettanti agli amministratori delle aziende speciali sono determinati dal Consiglio comunale nel rispetto delle disposizioni di legge.

4. L'ufficio di amministratore nelle istituzioni comunali è gratuito. Il Consiglio comunale può stabilire la corresponsione di una indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione, in misura non superiore a quella stabilita per la partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale.

5. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni comunali hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni alle condizioni, con le modalità e nella misura previsti per i Consiglieri comunali.

6. I trattamenti economici dei componenti gli organi degli altri enti, istituzioni, società od organismi e dei componenti gli organi di revisione delle aziende speciali, inclusi quelli nominati o

designati dal Comune, sono stabiliti ai sensi dei rispettivi ordinamenti nel rispetto delle eventuali disposizioni di legge.

Articolo 83

Condizioni ostative alla nomina - Incompatibilità e decadenza

1. Salvo in ogni caso il possesso dei requisiti generali e specifici di cui al precedente articolo 82, non possono essere nominati negli organi delle aziende speciali e delle istituzioni comunali: a) il Sindaco ed i componenti la Giunta comunale in carica; b) i componenti in carica del collegio dei revisori del Comune, salve le funzioni loro attribuite dalla legge nei confronti delle istituzioni comunali; c) il difensore civico comunale in carica; d) coloro che, senza giustificato motivo, non hanno accettato una precedente nomina o designazione in rappresentanza del Comune, o vi hanno rinunciato o si sono dimessi dall'incarico assunto; e) coloro che sono stati revocati o sono decaduti da precedenti incarichi assunti in virtù di nomina o designazione da parte del Comune; f) coloro che hanno rivestito lo stesso incarico nei due mandati immediatamente precedenti, relativamente all'incarico medesimo.
2. I Consiglieri comunali e circoscrizionali in carica non possono essere nominati negli organi delle aziende speciali.
3. Salvi i casi in cui le nomine o le designazioni siano disposte in ragione della carica rivestita e siano connesse al mantenimento di questa, non è consentito il cumulo di più incarichi in rappresentanza del Comune negli enti, aziende, società ed organismi previsti dal presente titolo.
4. Le condizioni ostative alla nomina o designazione previste dal presente Statuto costituiscono altresì motivi di incompatibilità e, ove l'interessato non provveda alla loro rimozione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione di apposito invito del Sindaco, comportano la decadenza da tutti gli incarichi assunti in rappresentanza del Comune, salvo diverse espresse disposizioni di legge o dei singoli ordinamenti. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 84. La decadenza è dichiarata, in base a formale comunicazione del Sindaco, dal Consiglio comunale che provvede alla sostituzione nella medesima seduta od in quella immediatamente successiva.
5. La conferma od il rinnovo della nomina o designazione allo stesso incarico per un secondo mandato consecutivo può essere disposta solo in base ad espressa valutazione dell'esercizio delle funzioni assolte dall'interessato nel mandato precedente.

Articolo 84

Revoca degli amministratori

1. Tutti gli amministratori nominati o designati dal competente organo comunale sono soggetti a revoca nel corso del mandato.
2. La revoca, nei confronti di singoli amministratori o dell'intera delegazione di nomina o designazione comunale, è disposta dallo stesso organo competente alla nomina o designazione, con proprio atto adeguatamente motivato. Al riguardo possono essere formulate specifiche proposte da almeno un terzo dei Consiglieri comunali o da almeno due Consigli circoscrizionali, anche a seguito di conforme istanza presentata da associazioni di utenti o da altri soggetti collettivi comunque interessati al funzionamento dei servizi amministrati. La determinazione definitiva spetta, comunque, all'organo competente per legge o per Statuto alla sua nomina o designazione.
3. La revoca può essere promossa in presenza dei seguenti presupposti:
 - accertata insussistenza o perdita di alcuno dei requisiti generali o specifici prescritti per la nomina o la designazione;
 - sopravvenuta incompatibilità che non abbia dato luogo a dichiarazione di decadenza;
 - sopravvenienza di conflitto d'interesse di natura non contingente o comunque di rilevanza tale da determinare evidente inopportunità della prosecuzione del mandato;
 - comportamenti integranti grave contraddizione od omissione rispetto agli impegni assunti con l'accettazione del mandato sulla base del documento di indirizzo programmatico approvato dal Consiglio comunale;
 - gravi e ripetute inottemperanze a direttive o risoluzioni adottate dal Consiglio comunale;
 - insufficiente impegno nell'adempimento del mandato, desumibile dal grado di partecipazione alle attività proprie dell'organo o della funzione;
 - gravi inadempienze o violazione delle norme dell'ordinamento o delle regole di funzionamento dell'ente, azienda, istituzione o società amministrata;
 - ingiustificato andamento o risultato negativo, obiettivamente accertato, della gestione, comunque, per le aziende speciali e per le aziende a prevalenti capitale pubblico, registrazione di disavanzo di bilancio per due esercizi consecutivi.
4. La deliberazione di revoca è notificata agli interessati ed agli organi rimasti in carica entro dieci giorni dall'adozione.

5. Contestualmente alla revoca, o comunque entro venti giorni dalla stessa, il competente organo provvede alla relativa sostituzione.

CAPO IV

POTERI SOSTITUTIVI

Articolo 85

Commissario straordinario

1. Nel caso di inadempimento da parte degli organi di amministrazione dell'azienda speciale o dell'istituzione comunale, di atti previsti come obbligatori dalla legge, dal presente Statuto, dallo Statuto aziendale o dal regolamento istitutivo, il Sindaco, sentita la commissione consiliare di cui all'articolo 13, 5° comma, nomina un commissario per il compimento degli atti medesimi, scelto tra i dirigenti comunali di massimo livello.

2. Il Sindaco, con proprio provvedimento motivato, può disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione dell'azienda speciale o dell'istituzione comunale quando sia accertata la manifesta incapacità di esercitare le funzioni istituzionali o siano riscontrate gravi irregolarità amministrative o rilevanti violazioni delle norme di funzionamento dell'azienda o dell'istituzione. In tali casi il Sindaco nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione temporanea dell'azienda o dell'istituzione fino alla ricostituzione degli organi ordinari; i commissari straordinari non possono restare in carica per un periodo superiore a sei mesi, trascorso il quale cessano di diritto dalle funzioni.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI ED ORGANISMI

Articolo 86

Criteri generali

1. Il Comune informa i propri rapporti con gli altri enti autonomi territoriali, con il Consiglio delle Autonomie Locali e con le amministrazioni dello stato a criteri di reciproca pari dignità, di rispetto degli specifici poteri e competenze e di cooperazione nell'interesse preminente delle comunità rappresentate.

2. Il Comune ricerca, promuove ed attua altresì rapporti di reciproca collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni ed in generale con gli enti ed istituzioni pubblici per finalità di interesse generale ed in particolare a fini di coordinamento programmatico ed operativo, di scambio informativo, di semplificazione e raccordo delle procedure e dei procedimenti di rispettiva competenza, di miglioramento dei rispettivi servizi e di tutela e garanzia dei diritti dei cittadini singoli ed associati.

Articolo 87

Rapporti con la comunità montana

1. Il Comune considera la parte montana del proprio territorio quale parte integrante e sostanziale del complessivo sistema montano dell'Appennino pistoiese.

2. Conseguentemente persegue, nel rispetto delle disposizioni di legge, rapporti di stretta integrazione amministrativa, di coordinamento programmatico e di cooperazione gestionale con la comunità montana, anche mediante forme associative e convenzionali che salvaguardino l'unità territoriale e le competenze istituzionali del Comune ed assicurino e valorizzino lo specifico ruolo dei Consigli circoscrizionali interessati.

Articolo 88

Rapporti con le strutture del servizio sanitario nazionale

1. Il Comune considera il complesso delle strutture organizzative del servizio sanitario nazionale operanti nel proprio territorio elemento integrante, essenziale ed inscindibile della rete locale di servizi pubblici.

2. Il Comune pertanto, in conformità dei principi della Costituzione della Repubblica e dello Statuto della Regione Toscana e nell'ambito delle disposizioni di legge:

- concorre alla programmazione dei servizi e delle attività, alla localizzazione e regolamentazione dei servizi di base ed al controllo sul loro funzionamento;

- esercita le funzioni, anche amministrative, istituzionalmente previste dall'ordinamento statale e regionale;

- assicura, nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto, il coordinamento e l'integrazione dei servizi di assistenza sociale e socio-sanitari con i servizi del servizio sanitario nazionale e collabora all'attuazione di specifici progetti nel quadro della progressiva realizzazione di un sistema di sicurezza sociale;

3. Al fine di assicurare la più efficace attuazione delle disposizioni del presente articolo, il Consiglio comunale istituisce, nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 27, una apposita consulta civica comunale permanente, disciplinandone la composizione ed i compiti in conformità dei seguenti indirizzi:

- la consulta dovrà essere composta da un numero predeterminato di persone elette da tutte le associazioni, organismi, organi locali di organizzazioni nazionali, esclusi gli enti pubblici che svolgono attività strumentale a quella dello stato e degli enti locali, a tal fine individuate e riconosciute con criteri e modalità stabilite dal Consiglio comunale;

- la consulta eleggerà un proprio Presidente con funzioni di coordinamento dell'attività;

- il funzionamento della consulta sarà disciplinato da un regolamento autonomo, ratificato dal Consiglio comunale;

- la consulta dovrà avere facoltà di presentare agli organi del Comune istanze e proposte, con garanzia di presa in considerazione;

- la consulta dovrà essere obbligatoriamente sentita prima dell'adozione del bilancio, degli atti programmatici nelle materie di pertinenza e dei relativi provvedimenti attuativi di maggiore rilevanza.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 89

Regolamenti di attuazione dello Statuto

1. Il Consiglio comunale procede alla approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Il regolamento delle attività del Consiglio comunale ed i regolamenti previsti al Titolo III sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto;
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti.

Articolo 90

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le stesse procedure e modalità stabilite dalla legge per l'approvazione del primo Statuto.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte al parere obbligatorio dei Consigli circoscrizionali da richiedersi almeno venti giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Articolo 91

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Il Segretario generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale, tramite la Conferenza dei Capigruppo, promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.